



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

COPIA**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. <u>22</u> Del Reg. Anno 2014 Data <u>03/09/2014</u>	OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).
--	--

Seduta di aggiornamento

L'anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di settembre con inizio alle ore 18,30, nella sala delle adunanze del Comune.

Alla convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
CORTOLILLO Francesco Paolo	X	
DI NUNZIO Michelangelo		X
RIGENERATI Giuseppe	X	
CARUSO Giuseppe Calogero	X	
SIRAGUSANO Carmelo	X	
GUIDARA Carmelo	X	
FERRARO Diego	X	
FERRARO Tindara		X
BONINA Antonino	X	
MAUROTTO Michela	X	
PRESTIPINO Emanuele	X	
GIULIANO Catia	X	
TAVIANO Gabriele	X	
TRAVIGLIA Francesco	X	
LEMBO Filippo	X	

Assegnati n. <u>15</u>
In carica n. <u>15</u>

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 dell' Ord.EE.LL.), i signori:

Presenti n. <u>13</u>
Assenti n. <u>02</u>

Il Sig. CORTOLILLO Dr. Francesco nella qualità di Presidente, verificato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e designa scrutatori i Signori:

Partecipa il Segretario comunale Sig. SPICCIA D.ssa Nina La seduta è pubblica

Sono presenti il Sindaco e gli Assessori: Germanelli, Palmeri, Saitta e Gaglio.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Registro generale

Proposte 11 /2014

AREA ECONOMIA BILANCIO E TRIBUTI

N. 6 Ordine della proposta

Sant'Angelo di Brolo, 18 Agosto 2014

OGGETTO:	Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).
-----------------	--

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013);

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 6, che ha introdotto modifiche alla suddetta disciplina;

Atteso che la suddetta legge di stabilità conferma, per quanto riguarda la TASI e la TARI, la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 (cfr. in particolare commi 659, 679 e 682);

Considerato altresì che, in ordine all'IMU, l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente provvedimento;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di cui all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 che ulteriormente differisce dal 31 luglio 2014 al 30 settembre 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 il quale dispone che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visto l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, stabilisce l'invio dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998;

Visto il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con legge 23 maggio 2014, n. 80;

Tenuto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 31/10/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento IMU;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/11/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento TARES;

Aquisiti sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti locali,

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L.R. 11.12.1991 n. 48;


Viste le LL.RR. n. 44/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 32/94, n. 23/97 e n.30/2000;

**SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERI**

- 1) Di approvare il regolamento **IUC** adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 143 del 18/08/2014 e allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, **comprendente al suo interno la disciplina delle componenti IMU – TASI – TARI**, revocando quindi contestualmente, dalla data di istituzione dell'**Imposta Unica Comunale "IUC"**, i previgenti regolamenti IMU e TARES;
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2014.
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
- 4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Sant'Angelo di Brolo, 18 Agosto 2014

L'Assessore al Bilancio
(Tindaro Germanelli)





COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO
PROVINCIA DI MESSINA

**Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**

Approvato con delibera del Consiglio

Comunale n. _____ del _____

INDICE

	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	
<i>Art. 1</i>	<i>- Oggetto del regolamento</i>	
<i>Art. 2</i>	<i>- Presupposto</i>	
<i>Art. 3</i>	<i>- Soggetto attivo</i>	
<i>Art. 4</i>	<i>- Componenti del tributo</i>	
	TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	
<i>Art. 5</i>	<i>- Oggetto del titolo</i>	
<i>Art. 6</i>	<i>- Presupposto del tributo</i>	
<i>Art. 7</i>	<i>- Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione</i>	
<i>Art. 8</i>	<i>- Soggetti passivi</i>	
<i>Art. 9</i>	<i>- Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>	
<i>Art. 10</i>	<i>- Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	
<i>Art. 11</i>	<i>- Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	
<i>Art. 12</i>	<i>- Aliquote e detrazioni</i>	
<i>Art. 13</i>	<i>- Detrazione per l'abitazione principale</i>	
<i>Art. 14</i>	<i>- Fattispecie equiparate all'abitazione principale</i>	
<i>Art. 15</i>	<i>- Esenzioni</i>	
<i>Art. 16</i>	<i>- Quota statale del tributo</i>	
<i>Art. 17</i>	<i>- Versamenti</i>	
<i>Art. 18</i>	<i>- Dichiarazione</i>	
	TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI	
<i>Art. 19</i>	<i>- Presupposto</i>	
<i>Art. 20</i>	<i>- Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>	
<i>Art. 21</i>	<i>- Soggetti passivi</i>	
<i>Art. 22</i>	<i>- Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
<i>Art. 23</i>	<i>- Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
<i>Art. 24</i>	<i>- Determinazione della superficie tassabile</i>	
<i>Art. 25</i>	<i>- Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali</i>	
<i>Art. 26</i>	<i>- Determinazione della tariffa del tributo</i>	
<i>Art. 27</i>	<i>- Istituzioni scolastiche statali</i>	
<i>Art. 28</i>	<i>- Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>	
<i>Art. 29</i>	<i>- Piano finanziario</i>	
<i>Art. 30</i>	<i>- Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
<i>Art. 31</i>	<i>- Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	
<i>Art. 32</i>	<i>- Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
<i>Art. 33</i>	<i>- Obbligazione tributaria</i>	
<i>Art. 34</i>	<i>- Zone non servite</i>	
<i>Art. 35</i>	<i>- Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	

Art. 36	- <i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	
Art. 37	- <i>Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	
Art. 38	- <i>Altre agevolazioni</i>	
Art. 39	- <i>Cumulo di riduzioni</i>	
Art. 40	- <i>Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni</i>	
Art. 41	- <i>Tributo giornaliero</i>	
Art. 42	- <i>Tributo provinciale</i>	
Art. 43	- <i>Riscossione</i>	
	TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI	
Art. 44	- <i>Presupposto e finalità</i>	
Art. 45	- <i>Soggetti passivi</i>	
Art. 46	- <i>Immobili soggetti al tributo</i>	
Art. 47	- <i>Periodi di applicazione del tributo</i>	
Art. 48	- <i>Determinazione della base imponibile</i>	
Art. 49	- <i>Aliquote del tributo</i>	
Art. 50	- <i>Detrazioni</i>	
Art. 51	- <i>Riduzioni ed esenzioni</i>	
Art. 52	- <i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>	
Art. 53	- <i>Versamento del tributo</i>	
Art. 54	- <i>Importi minimi</i>	
	TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI	
Art. 55	- <i>Dichiarazione</i>	
Art. 56	- <i>Dichiarazione TARI</i>	
Art. 57	- <i>Rimborsi e compensazione</i>	
Art. 58	- <i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 59	- <i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 60	- <i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 61	- <i>Accertamento con adesione</i>	
Art. 62	- <i>Riscossione coattiva</i>	
Art. 63	- <i>Importi minimi</i>	
Art. 64	- <i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 65	- <i>Norma di rinvio</i>	
Art. 66	- <i>Entrata in vigore e norme finali</i>	

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Sant'Angelo di Brolo, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Sant'Angelo di Brolo per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'*imposta municipale propria (IMU)*, di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5 OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Sant'Angelo di Brolo dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Sant'Angelo di Brolo. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Sant'Angelo di Brolo in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 6 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 7

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

ART. 8

SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
 - il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
 - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

ART. 9

BASE IMPONIBILE FABBRICATI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

ART. 10

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504 ;
La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi almeno 15 giorni prima dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni;
In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
2. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
3. Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità:
 - a) nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario, con l'invito a controdedurre entro 30 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;
 - b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta; nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima si intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base.

ART. 11
BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E
PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento :
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ; Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :
 - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di denuncia di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

ART. 12
ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ART. 13
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

ART. 14

FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

ART. 15

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.

5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della

dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

7. Sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984

ART. 16 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.

3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 17 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

ART. 18
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 19 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 22.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso, salvo quanto disposto dall'art. 1 comma 656 della L. 147/2013, non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 20 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini della applicazione della TARI sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil-pelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;

- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche i derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
- accessori per l'informatica.

ART. 21 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 22, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 22 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas).
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 23
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

Utenze domestiche:

- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del c.c., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica);
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art.8 comma 2 del presente regolamento;
- locali ed aree degli impianti sportivi e delle palestre limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dell'attività sportiva o ginnica;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- chiese e locali destinati al culto.

2. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 24
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TIA1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, o TIA2, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 25.

ART. 25
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta riduzioni percentuali da un minimo del 20% ad un massimo del 50%, a seconda della differente incidenza di rifiuti speciali non assimilati presente nella specifica tipologia di attività.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

ART. 26

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 30 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 27

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 28

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 29 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro gg.15 dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 30
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. Ai sensi delle norme del D.P.R. 158/1999:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999 (Allegato 2).
4. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, in proporzione alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, sulla base dei rifiuti prodotti da ogni utenza.

ART. 31
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 56, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
2. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a familiare anziano collocato in casa di riposo;
 - b familiare che svolge attività di studio o di lavoro in altra provincia o all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti (seconda casa), il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella denuncia presentata ai sensi dell'art.27, in caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito, per i residenti nel comune, in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica e per i non residente nel numero di 2.

5. Per le utenze di soggetti residenti in altro comune, già iscritte nei ruoli tita o tares alla data del 31/12/2013, in possesso o meno dell'agevolazione per casa a disposizione, il numero degli occupanti, in mancanza di espressa comunicazione degli interessati o verifica dell'ufficio, viene, convenzionalmente, stabilito in numero di 2

ART. 32

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 33

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

ART. 34
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dall'attivazione del servizio di raccolta.

ART. 35
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta della parte variabile nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 30% ;
 - b. abitazioni tenute a disposizione di soggetti residenti nello stesso Comune (seconde case); riduzione del 70%. La riduzione viene applicata se i locali risultano non locati e non destinatari di alcuna residenza.
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero; riduzione del 30%;
 - d. fabbricati rurali abitati da famiglia di coltivatore diretto, imprenditore agricolo a titolo principale o da coloni; riduzione del 15%.
2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 36
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE
DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa.
2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20%. L'utente che intende avvalersi di tale agevolazione dovrà :
 - a) compilare in ogni sua parte l'apposito modello messo a disposizione dal Comune;
 - b) impegnarsi alla corretta esecuzione del compostaggio domestico, osservando quanto è prescritto dal Regolamento Comunale per la raccolta differenziata;
 - c) impegnarsi a non conferire al servizio di raccolta la frazione organica dei rifiuti ed i rifiuti vegetali prodotti;

ART. 37
RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON
STABILMENTE
ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
1. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dalla data della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 38
ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147, il Consiglio Comunale, annualmente, in sede di approvazione del piano tariffario, può deliberare di concedere riduzioni o esenzioni totali della tariffa, nei seguenti casi:
 - a. per locali di residenza occupati da persone assistite economicamente e certificate dal Comune;
 - b. soggetti che versano in particolare situazione di disagio economico sociale, accertato dai servizi sociali del comune;
 - c. per i locali di residenza occupati da ultrasettantenni, unico componente del nucleo familiare, con invalidità del 100%.
2. Le istanze per ottenere le riduzioni e agevolazioni di cui ai commi precedenti verranno accolte fino ad esaurimento delle somme messe a disposizione annualmente.
3. Con delibera di Giunta Municipale dovranno essere approvati e resi pubblici i criteri con i quali andrà redatta la graduatoria tra gli aventi diritto alle agevolazioni di cui ai commi precedenti.
4. Le istanze verranno autorizzate sulla base delle somme annualmente disponibili nel bilancio comunale, nell'ordine di presentazione delle stesse con le priorità individuate nell'elenco di cui al comma 1.

ART. 39
CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di una, scelta tra quelle più favorevoli.

ART. 40
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 43, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 34 a 37 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 41
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 42
TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 43

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate annuali, scadenti il giorno 30 dei mesi di aprile, luglio e ottobre o in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00 (*dodici*). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del Tributo Provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 44 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 52 del presente regolamento.

ART. 45 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 44. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 46 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si

risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

ART. 47

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 48

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

2. Per la riduzione della base imponibile degli immobili soggetti alla TASI, si rimanda a quella prevista per l'IMU, del presente regolamento.

ART. 49

ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è dell' 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 52 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 50

DETRAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 49, può prevedere apposite detrazioni d'imposta.

ART. 51

RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il tributo è ridotto nelle seguenti ipotesi, delle percentuali di seguito indicate :
 - *50% per le unità immobiliari, concesse in locazione o in uso a qualsiasi titolo, previa presentazione da parte del proprietario dell'atto di locazione o concessione in uso ovvero mediante autocertificazione dalla quale risultano i dati dell'utilizzatore, tale riduzione si applica solo sulla quota dovuta dal proprietario;*
2. Sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie :
 - *Le unità immobiliari a disposizione del proprietario, diverse dalla prima abitazione, non concesse in locazione o in uso. Al fine dell'esenzione il proprietario dovrà presentare apposita autocertificazione comprovante lo stato di cui sopra.*

ART. 52
SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a. Servizio di polizia locale;
 - b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
 - c. Servizio di illuminazione pubblica;
 - d. Servizi di protezione civile;
 - e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio il relativo costo; Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica.
3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizi assicurata dalla TASI.

Art. 53
VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI è versata direttamente al Comune in autoliquidazione, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 54
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 4,00

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 55 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 18 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

ART. 56 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 33. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o posta elettronica, allegando fotocopia del documento d'identità. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
4. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - b. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - e. Numero degli occupanti i locali;
 - f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

5. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 31 gennaio dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo se più favorevole.

7. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TIA2 o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 57

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati come per legge, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 58

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività

organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 59 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 60

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 61

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 62

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 59, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

ART. 63

IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 64

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 65
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 66
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Numero categoria	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto,
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura, riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramente e altri ben
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17	Bar, caffè, pasticceria
18	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
19	Plurilicenze alimentari o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21	Discoteche e Night clubs

ALLEGATO 2

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = QUF_{\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot x Kc(ap)$$

$$QUF_{\text{ndom}} = \frac{CFT_{\text{ndom}}}{\sum S_{\text{tot}}(ap) \cdot Kc(ap)}$$

TF_{ndom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QUF_{ndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFT_{ndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap} : Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = (CU_{\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap))$$

TV_{ndom}(ap, S_{ap}): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

CU_{ndom}: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$CU_{\text{ndom}} = \frac{CVT_{\text{ndom}}}{QTOT_{\text{ndom}}}$$

CVT_{ndom}

CVT_{ndom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOT_{ndom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd(ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della Quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio economico-finanziario, a norma dell'art. 1 della l.r. 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede:

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa all'intervento/agli interventi in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio indicato/nella proposta di deliberazione succitata.

Sant'Angelo di Brolo, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 11.12.1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, sulla proposta di deliberazione che precede, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

Il Responsabile del Servizio	<i>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:</i>
	FAVOREVOLE
	Data 18/08/2014
Il Responsabile di Ragioneria	<i>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:</i>
	FAVOREVOLE
	Data 18/08/2014

IL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
RAG. NUNZIO CORICA

IL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
RAG. NUNZIO CORICA



Rag. Andrea Valentino Passalacqua

Ragioniere Commercialista - Revisore Legale

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Patti - Iscrizione n. AA257


Iscrizione n. 90428 D.M. 15/10/1999 - Gazzetta Ufficiale n.87 del 02/11/1999

Ufficio: C/da Sant'Anna 35 - 98061 Brolo (ME)

Tel. Ufficio e Fax 0941563037

e-mai: studioandpassalacqua@gmail.com

Domicilio Fiscale: Via San Carlo n.24E 98060 Sant'Angelo di Brolo (ME)



OGGETTO: Parere su proposta di delibera 06 del 18/08/2014 - Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC).

Il sottoscritto PASSALACQUA Rag. Andrea Valentino, nella qualità di Revisore Legale di questo Comune, nominato con atto consiliare n. 16 del 04 luglio 2014, per il triennio 2014-2017, divenuto immediatamente esecutivo:

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1996 n.446 in materia di potestà regolamentare dei comuni;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 con il quale viene istituita l'Imposta Unica Comunale, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Vista la proposta n.06 del 18/08/2014, del responsabile area economia, bilancio e tributi, avente per oggetto Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC);

CONSIDERATO

Che il regolamento in oggetto rientra nella potestà regolamentare riservata all'Ente ed è conforme ai dettami previsti dalle summenzionate leggi istitutive;

RITIENE

Di formulare, il parere positivo.

Sant'Angelo di Brolo li 22/08/2014

F.to Andrea Valentino Passalacqua

Firmato digitalmente da

**ANDREA VALENTINO
PASSALACQUA**

Cod. Fisc. PSS NRV 68H05 B300H - Part. IVA 02520430832

CN = PASSALACQUA ANDREA VALENTINO
O = non presente
T = RAGIONIERE COMMERCIALISTA
SerialNumber = IT:PSSNRV68H05B300H
e-mail = studioandpassalacqua@gmail.com
C = IT

Allegato A e e 3/09/2014

Al Presidente del Consiglio
Comune di Sant'Angelo di Brolo (ME)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 17/2014 (N.6ORDINE DELLA PROPOSTA)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

1. Emendamento Aggiuntivo

Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Art. 14 Fattispecie equiparate all'abitazione principale.

- Inserimento nuovo comma:

C) Il Comune riconosce, una aliquota agevolata per l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Il soggetto passivo è tenuto a presentare copia del contratto di comodato e dei contratti per la fornitura dei servizi a rete intestati al comodatario. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

2. Emendamento Aggiuntivo

Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

Art. 27 Istituzioni scolastiche statali

- Inserimento nuovo comma:

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

3. Emendamento Modificativo

Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

Art. 34 Zone non servite

Al punto 1 la parola 500 va sostituita con **200**;

Al punto 3 la parola 500 va sostituita con **200**;

4. Emendamento Integrativo/modificativo

Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

Art. 35 Riduzione ed esenzioni per le utenze domestiche

Al punto a dopo la parola (discontinuo) va inserito "non superiore a 183gg);

Al punto b la percentuale 70% va sostituita con **85%**;

5. Emendamento Integrativo/modificativo

Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

Art. 36 Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

Al punto 2 la percentuale 20% va sostituita con **30%**;

- Inserimento nuovo punto:

3. Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura proporzionale ai risultati conseguiti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti conferiti al servizio pubblico.

6. Emendamento Integrativo

Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

Art. 37 Riduzione/Esenzione per le utenze non domestiche stabilmente attive

- Inserimento nuovo punto:

3. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante presentazione di idonea documentazione rilasciata dai centri di recupero.
4. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
5. La riduzione fruibile, in ogni caso non potrà essere superiore della sola quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza.
6. La riduzione è riconosciuta, sulla base di apposita istanza annuale con allegata la documentazione di cui al comma 3.

7. Emendamento Modificativo

Disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI)

Art. 45 Soggetti Passivi

Al punto 2 la parola 30% va sostituita con dal 10 al 30%;

8. Emendamento Soppresivo/Modificativo/Aggiuntivo

Disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI)

Art. 49 Aliquote del tributo

Si chiede la soppressione del comma 1 e l'inserimento del seguente punto:

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

9. Emendamento Soppresivo/Modificativo/Aggiuntivo


Disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI)

Si chiede la soppressione del comma 1 e l'inserimento del seguente punto:

1. Con la delibera di cui al comma 1 dell'art. 49, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili.

Sant'Angelo di Brolo 03.09.2014

Per il Gruppo
Sant'Angelo nel Cuore





Rag. Andrea Valentino Passalacqua

Ragioniere Commercialista - Revisore Legale

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Patti - Iscrizione n. AA257

Iscrizione n. 90428 D.M. 15/10/1999 - Gazzetta Ufficiale n.87 del 02/11/1999

Ufficio: C/da Sant'Anna 35 - 98061 Brolo (ME)

Tel. Ufficio e Fax 0941563037

e-mai: studioandpassalacqua@gmail.com

Domicilio Fiscale: Via San Carlo n.24E 98060 Sant'Angelo di Brolo (ME)

OGGETTO: Parere su emendamento al regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC) proposto in data 03/09/2014 dal gruppo consiliare "Sant'Angelo nel cuore".

Il sottoscritto PASSALACQUA Rag. Andrea Valentino, nella qualità di Revisore Legale di questo Comune, nominato con atto consiliare n. 16 del 04 luglio 2014, per il triennio 2014-2017, divenuto immediatamente esecutivo:

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1996 n.446 in materia di potestà regolamentare dei comuni;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 con il quale viene istituita l'Imposta Unica Comunale, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Visto l'emendamento in oggetto, proposto nella seduta consiliare del 03/09/2014 dal gruppo consiliare "Sant'Angelo nel cuore";

CONSIDERATO

Che l'emendamento in oggetto rientra nella potestà regolamentare riservata all'Ente ed è conforme ai dettami previsti dalle summenzionate leggi istitutive;

RITIENE

Di formulare, il parere positivo.

Sant'Angelo di Brolo li 03/09/2014

F.to Andrea Valentino Passalacqua

Firmato digitalmente da

**ANDREA VALENTINO
PASSALACQUA**

Il Presidente precisa che la seduta odierna è di prosecuzione a quella convocata per il 25 agosto ed invita l'amministrazione a relazionare in merito alla proposta di cui all'oggetto.

Il vice Sindaco, Assessore Germanelli, chiesta la parola, spiega che la normativa vigente istituisce l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI. Precisa che l'IMU è un'imposta dovuta dal possessore di immobili e corrisponde alla "vecchia" ICI, la TASI è un tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e, infine, la TARI è la tassa dovuta per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Precisa che per la TARI e l'IMU si sono mantenute le regolamentazioni, le tariffe e le agevolazioni precedenti e che per la TARI, in ogni caso, non si può prescindere dal piano finanziario.

Continua dicendo che secondo l'art. 44 del Regolamento tutti i fabbricati sono soggetti al pagamento della TASI e che questo tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune quali il Servizio di polizia locale, i servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale, il servizio di illuminazione pubblica, i servizi di protezione civile e i servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale. Spiega che è orientamento dell'amministrazione evitare che su una stessa unità immobiliare il cittadino paghi due volte il tributo e che pertanto chi paga l'IMU viene esonerato dal pagamento della TASI che spetterà solo ai cittadini residenti e ai possessori della 1^a casa. Precisa, altresì, che le unità immobiliari non concesse in uso o in locazione sono esenti dal pagamento della TASI e che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal proprietario quest'ultimo e l'occupante sono tenuti in modo autonomo al versamento della TASI; l'occupante dovrà versare il 30% del tributo e la restante quota sarà a carico del proprietario. Aggiunge che, secondo l'art. 51, per agevolare il proprietario di due unità immobiliari dove la seconda viene data in locazione o in uso a qualsiasi titolo, si applica una riduzione pari al 50% della quota dovuta dal proprietario significando che quest'ultimo verserà solo il 0,35%. Sottolinea che l'IMU e la TASI si pagano in base alle rendite dei fabbricati e che da una prima simulazione l'importo della TASI sembra irrisorio e sostenibile e che il comma 2 dell'art. 51 neutralizza quanto previsto dall'art. 45 e che l'importo che si prevede di incassare è pari al 24,70% dei servizi indivisibili presi in considerazione. Fa presente che il Ministero ha previsto per Sant'Angelo di Brolo un gettito TASI di circa € 97.000 ma che non si prevede di incassare tale importo.

Il vice capogruppo di minoranza, consigliere Bonina, intervenendo dichiara che dopo aver esaminato e valutato il regolamento agli atti ritiene utile apportare delle integrazioni e modifiche come da emendamento che illustra ampiamente e che, come depositato al tavolo della presidenza, debitamente sottoscritto, si allega alla presente sotto la lett. A) per farne parte integrante e qui si intende integralmente trascritto.

Il capogruppo di maggioranza, consigliere Guidara, contesta che gli emendamenti siano stati presentati in aula e non in anticipo rispetto alla riunione onde avere la possibilità di un esame approfondito e chiede il rinvio della seduta di mezz'ora per avere l'opportunità di esaminarli.

Il Presidente afferma che devono, in ogni caso, sugli emendamenti, essere acquisiti i pareri del Responsabile dell'Area Finanziaria e del Revisore dei Conti.

Dopo ampia discussione si conviene di sospendere la seduta per 45 minuti per l'acquisizione dei predetti pareri.

Alle ore 20,00 si rinvia la seduta alle ore 20,45.

Alle ore 21,00 riprendono i lavori del Consiglio.
Presenti in aula 13. Assenti Di Nunzio e Ferraro Tindara.

Il Presidente ringrazia il Ragioniere Nunzio Corica per la sua presenza e chiede di esprimere un parere circa gli emendamenti agli atti.

Il Sindaco, intervenendo, dà lettura del parere favorevole del Revisore dei Conti, Rag. Andrea Passalacqua, trasmesso tramite e-mail.

Il Ragioniere Nunzio Corica spiega che alcuni emendamenti si ripercuotono sulle tariffe e chiede più tempo per valutare l'impatto sulle entrate previste, per confrontarsi con il tecnico comunale circa il piano finanziario relativo alla TARI e per poter verificare ciò che la normativa prevede. Chiede pertanto che il Consiglio comunale si determini o per il rinvio dei lavori o per la sospensione per due ore.

Il Presidente alle ore 21.15, su richiesta dei capigruppo consiliari, sospende la seduta per pochi minuti per addivenire ad un accordo.

Alle ore 21,30 si riprende la seduta consiliare.
Presenti 13 consiglieri. Assenti Di Nunzio e Ferraro Tindara.

Il capogruppo di maggioranza, consigliere Guidara, chiede il rinvio alle ore 23,00 dei lavori del Consiglio per poter acquisire i pareri da parte del Ragioniere Corica.

Il Presidente pone ai voti la proposta di rinvio alle ore 23,00 dei lavori del consiglio per poter acquisire i pareri da parte del ragioniere corica circa gli emendamenti presentati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti 13, votanti 13, con voti 13 favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di rinviare alle ore 23,00 dei lavori del Consiglio per poter acquisire i pareri da parte del Ragioniere Corica circa gli emendamenti presentati.

Alle ore 23,00 riprendono i lavori del Consiglio.
Presenti 13 consiglieri. Assenti Di Nunzio e Ferraro Tindara.

Il Presidente invita il Consiglio, previo parere del Responsabile dell'Area Finanziaria, Rag. Corica, a procedere a votazione sugli emendamenti e ritiene utile effettuare singole votazioni per ogni emendamento.

Il capogruppo di maggioranza, consigliere Guidara, chiede che si apra il dibattito sugli emendamenti e che successivamente si mettano ai voti gli stessi.

Dopo ampio dibattito in aula, il Presidente, conformemente al regolamento, invita il Consiglio comunale a dibattere e votare di volta in volta ogni singolo emendamento, come nell'allegata nota a firma del vice capogruppo di minoranza, consigliere Bonina.
Pone pertanto ai voti l'emendamento n. 1 di cui dà lettura:

1.Emendamento Aggiuntivo

Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Art. 14 – fattispecie equiparate all'abitazione principale.

- Inserimento nuovo comma

C) Il Comune riconosce, una aliquota agevolata per l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale . Il soggetto passivo è tenuto a presentare copia del contratto di comodato e dei contratti per la fornitura dei servizi a rete intestati al comodatario. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una solo unità immobiliare.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, Rag. Corica, fa presente di rilasciare sul predetto emendamento parere favorevole, anche se non esclude ripercussioni sul bilancio per minore introito IMU.

Entra in aula il consigliere Ferraro Tindara. Presenti 14.

Il capogruppo di maggioranza, consigliere Guidara, fa presente che l'amministrazione ha fatto la scelta di lasciare immutate le aliquote TARI e IMU, già applicate al minimo, e che un'ulteriore agevolazione ridurrebbe ancor più il gettito. Conviene con il Responsabile dell'Area Finanziaria che occorre valutare l'impatto sul bilancio comunale e ritiene che il comodato d'uso venga utilizzato dai possessori di immobili "in genere per eludere la tassa" e ritiene che, in ultima analisi, potrebbe consentirsi "solo in presenza di coppie".

Il Presidente fa presente che con l'emendamento di che trattasi si prevede un'aliquota agevolata per l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado.

Il capogruppo di minoranza, consigliere Giuliano, contesta fermamente quanto nell'intervento del consigliere Guidara ritenendo la proposta fortemente discriminatoria.

Il capogruppo di maggioranza, consigliere Guidara, spiega che la presenza di una coppia dà garanzia dell'effettivo utilizzo dell'immobile dato in comodato.

Il consigliere di minoranza Bonina afferma di non poter condividere il concetto che un singolo, parente in linea retta, non possa usufruire in caso di comodato d'uso della agevolazione e invita il Presidente a porre ai voti l'emendamento come formulato.

Il capogruppo di maggioranza, consigliere Guidara, fa presente di avere formulato l'eccezione a tutela dell'Ente.

Il Presidente fa presente che il comodatario è tenuto a presentare il contratto di comodato e i contratti per la fornitura di servizi a rete intestati e che, inoltre, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti 14, votanti 14, con voti 14 favorevoli espressi nelle forme di legge

APPROVA

Il superiore emendamento contrassegnato con il n. 1 di cui all'allegata nota a firma del vice capogruppo di minoranza, consigliere Bonina.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere a votazione sull'emendamento contrassegnato con il n. 2.

2.Emendamento Aggiuntivo

Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

Art. 27 – Istituzioni scolastiche statali

- Inserimento nuovo comma:

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, Rag. Corica, fa presente di rilasciare sul predetto emendamento parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti 14, votanti 14, con voti 14 favorevoli espressi nelle forme di legge

APPROVA

Il superiore emendamento contrassegnato con il n. 2 di cui all'allegata nota a firma del vice capogruppo di minoranza, consigliere Bonina.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere a votazione sull'emendamento contrassegnato con il n. 3.

3.Emendamento Modificativo

Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

Art. 34 Zone non servite

Al punto 1 la parola 500 va sostituita con 200;

Al punto 3 la parola 500 va sostituita con 200;

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, Rag. Corica, fa presente di rilasciare sul predetto emendamento parere contrario in quanto diminuisce l'introito e possono aumentare le tariffe per gli altri utenti dovendosi in ogni caso assicurare la copertura al piano finanziario.

Il vice capogruppo di maggioranza, consigliere Siragusano, dichiara a nome del gruppo il voto contrario in quanto si prospetta un aggravio per gli altri utenti.

Il capogruppo di minoranza, consigliere Giuliano, fa presente che si valuterà l'impatto sugli altri utenti in sede di approvazione del piano finanziario della TARI ed invita i consiglieri a una maggiore riflessione circa l'espletamento del servizio e a conteggiare quanti cassonetti si hanno nel centro urbano e quanti nelle borgate ritenendo che una migliore distribuzione degli stessi sia attuabile.

Il consigliere di minoranza Caruso contesta che la maggioranza non conosca il territorio e che nelle borgate non vi siano cassonetti a sufficienza.

Il vice Sindaco, Assessore Germanelli, fa presente che il costo del piano finanziario ammonta a circa 343.511 euro e che eventuali maggiori costi dovranno essere spalmati su tutti i contribuenti.

Il consigliere di minoranza Caruso insiste perché nelle borgate si ripartiscano i cassonetti in modo adeguato e sottolinea che la maggior parte dei residenti sono persone anziane che non possono permettersi di fare 500 mt. per conferire i rifiuti.

Il Presidente invita a quantificare i cassonetti distanti 500 mt.

Il vice Sindaco, Assessore Germanelli, fa presente che al fine di quantificare l'agevolazione e quindi la riduzione del gettito occorre quantificare, alla luce dell'emendamento presentato, quanti sono i cassonetti distanti 200 mt.

Il vice capogruppo di minoranza, consigliere Bonina, fa presente che i cassonetti non sono ben distribuiti sul territorio, che non si può ragionare con i numeri e che a suo parere il piano finanziario della TARI non è reale e che occorre fare differenziazione tra borgate e centro e che la proposta presentata è in favore di chi vive una condizione di disagio.

Il capogruppo di maggioranza, consigliere Guidara, ricorda che nel 2013 rispetto al 2012 l'amministrazione ha ridotto i costi e il tributo di circa il 36%, che il piano finanziario deve essere coperto dal gettito del tributo per il 100% e che nel momento in cui aumentano i costi le maggiori spese devono essere coperte.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti 14, votanti 14, con voti 7 favorevoli e 7 contrari (Rigenerati, Caruso, Bonina, Giuliano, Ferraro D., Cortolillo e Prestipino) espressi nelle forme di legge

RIGETTA

Il superiore emendamento contrassegnato con il n. 3 di cui all'allegata nota a firma del vice capogruppo di minoranza, consigliere Bonina.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere a votazione sull'emendamento contrassegnato con il n. 4.

4.Emendamento Integrativo/modificativo

Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

Art. 35 Riduzione ed esenzioni per le utenze domestiche

**Al punto a dopo la parola (discontinuo) va inserito "non superiore a 183gg);
Al punto b la percentuale 70% va sostituita con 85%;**

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, Rag. Corica, fa presente di rilasciare sul predetto emendamento parere favorevole per il punto a) e parere contrario per il punto b) in quanto diminuisce l'introito.

Il capogruppo di maggioranza, consigliere Guidara, dichiara il voto favorevole per il primo punto e contrario per il secondo.

Il vice capogruppo di minoranza, consigliere Bonina, chiede se vi sia una legge che stabilisca le percentuali.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, Rag. Corica, fa presente che la legge non stabilisce alcuna percentuale.

Il vice capogruppo di minoranza, consigliere Bonina, ritiene che la tassa sia iniqua nei confronti delle case disabitate.

Il vice capogruppo di maggioranza, consigliere Siragusano, ricorda che proprio in considerazione di ciò l'amministrazione ha fissato l'agevolazione al 70%.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti 14, votanti 14, con voti 5 favorevoli (Rigenerati, Caruso, Bonina, Giuliano e Ferraro D.) e 9 contrari espressi nelle forme di legge

RIGETTA

Il superiore emendamento contrassegnato con il n. 4 di cui all'allegata nota a firma del vice capogruppo di minoranza, consigliere Bonina.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere a votazione sull'emendamento contrassegnato con il n. 5.

5. Emendamento Integrativo/modificativo

Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

Art. 36 Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

Al punto 2 la percentuale 20% va sostituita con 30%;

- Inserimento nuovo Punto

3. Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, e assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura proporzionale ai risultati conseguiti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, Rag. Corica, fa presente di rilasciare sul predetto emendamento parere contrario per il punto 2 in quanto diminuisce l'introito e parere favorevole per l'inserimento del 3° comma.

Il capogruppo di maggioranza consigliere Guidara, dichiara il voto contrario per il 1° punto e il voto favorevole per l'inserimento del 3° comma.

Il vice capogruppo di minoranza, consigliere Bonina, a nome del gruppo dichiara di ritirare l'emendamento al punto 2 dell'art. 36.

Dopo ampio dibattito si concorda di integrare l'emendamento con l'inserimento del 3° comma così come nell'allegato alla deliberazione a firma del consigliere Bonina integrando lo stesso del seguente periodo: *"la stessa disposizione vale anche per le utenze non domestiche restando a carico degli organi competenti i relativi controlli"*.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti 14, votanti 14, con voti 14 favorevoli espressi nelle forme di legge

APPROVA

Il superiore emendamento contrassegnato con il n. 5 di cui all'allegata nota a firma del vice capogruppo di minoranza, consigliere Bonina relativamente alla sola integrazione dell'art. 36, con l'inserimento del 3° comma e come segue:

"3. Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, e assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura proporzionale ai risultati conseguiti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti conferiti al servizio pubblico. La stessa disposizione vale anche per le utenze non domestiche restando a carico degli organi competenti i relativi controlli".

Il Presidente invita il Consiglio a procedere a votazione sull'emendamento contrassegnato con il n. 6.

6 Emendamento Integrativo

Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

Art.37 Riduzione/Esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive

- Inserimento nuovo punto:

3. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche e ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante presentazione di idonea documentazione rilasciata dai centri di recupero.

4. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2000, n.152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

5. La riduzione fruibile, in ogni caso non potrà essere superiore della sola quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza.

6. La riduzione e riconosciuta, sulla base di apposita istanza annuale con allegata la documentazione di cui al comma 3.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, Rag. Corica, fa presente di rilasciare sul predetto emendamento parere favorevole.

Dopo ampia discussione si concorda che le disposizioni di cui all'art. 37, come emendato, si applichino anche alle utenze non domestiche e non stabilmente attive aggiungendosi un comma 7 *"tali disposizioni valgono anche per le utenze non domestiche stabilmente attive"*.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti 14, votanti 14, con voti 14 favorevoli espressi nelle forme di legge

APPROVA

Il superiore emendamento contrassegnato con il n. 6 di cui all'allegata nota a firma del vice capogruppo di minoranza, consigliere Bonina, aggiungendosi un comma 7 *"tali disposizioni valgono anche per le utenze non domestiche stabilmente attive"*.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere a votazione sull'emendamento contrassegnato con il n. 7.

7. Emendamento Modificativo

Disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili TASI

Art. 45 Soggetti Passivi

Al punto 2 la parola 30% va sostituita con dal 10 al 30%;

Il Responsabile dell'area finanziaria rag. Corica, fa presente di rilasciare su predetto emendamento parere contrario.

Il vice capogruppo di minoranza consigliere Bonina, ritiene che in sede di regolamento possa lasciarsi la possibilità di stabilire una riduzione dal 10 al 30%, così come previsto dalla legge e quantificarsi la riduzione in sede di determinazione della TASI.

Il Ragioniere Corica fa presente che la legge stabilisce che la percentuale deve essere determinata in sede di regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti 14, votanti 14, con voti 5 favorevoli (Rigenerati, Caruso, Bonina, Giuliano e Ferraro D.) e 9 contrari espressi nelle forme di legge

RIGETTA

Il superiore emendamento contrassegnato con il n. 7 di cui all'allegata nota a firma del vice capogruppo di minoranza, consigliere Bonina.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere a votazione sull'emendamento contrassegnato con il n. 8.

Il vice capogruppo di minoranza, consigliere Bonina, dichiara di ritirare l'emendamento n. 8.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità prende atto che l'emendamento n. 8 è stato ritirato dalla votazione.

Il Presidente invita il consiglio a procedere a votazione sull'emendamento contrassegnato con il n. 9.

9.Emendamento Soppressivo/Modificativo/Aggiuntivo

Disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI)

Si chiede la soppressione del comma 1 e l'inserimento del seguente punto:

1 . Con la delibera di cui al comma 1 dell'art. 49, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, Rag. Corica, fa presente che l'articolo elenca tutti i servizi indivisibili.

Il vice capogruppo di minoranza, consigliere Bonina, non ritiene esaustiva l'elencazione.

Da parte del Presidente si fa presente che mancano i servizi cimiteriali e l'asilo nido.

Il Sindaco fa presente che trattasi di servizi a corrispettivo.

Dopo ampia discussione il consigliere di minoranza Bonina, a nome del gruppo, dichiara di ritirare la soppressione del primo comma dell'art. 52 che integra con la previsione che di anno in anno il Consiglio comunale individua quali saranno i servizi indivisibili alla cui copertura il tributo concorre.

Il Presidente, acquisito il parere favorevole del Ragioniere Corica, pone ai voti la modifica all'art. 52 come testé formulata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti 14, votanti 14, con voti 14 favorevoli espressi nelle forme di legge

APPROVA

L'integrazione all'art. 52, comma 1, come segue: **"di anno in anno il Consiglio comunale individua quali saranno i servizi indivisibili alla cui copertura il tributo concorre"**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta avente oggetto: Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Visti i pareri favorevoli resi, per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile, dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Rag. Nunzio Corica;

Visto il parere del Revisore dei Conti, Passalacqua Rag. Andrea Valentino, Prot. n. 9294, del 22/08/2014;

Dato atto dei lavori del Consiglio di cui alle premesse della presente e che qui si intendono integralmente trascritte;

Considerato che il Consiglio Comunale con proprie singole votazioni si è pronunciato sulle proposte di emendamento dal n. 1 al n. 9 presentate dal gruppo consiliare di minoranza e di cui all'allegato documento a firma del vice capogruppo di minoranza, consigliere Bonina;

Dato atto dei pareri resi in aula su ogni singolo emendamento dal responsabile dell'Area Finanziaria, Rag. Nunzio Corica;

Dato atto del parere del Revisore dei Conti, Passalacqua Rag. Andrea Valentino, trasmesso via e-mail, sugli emendamenti proposti con l'allegato documento a firma del vice capogruppo di minoranza, consigliere Bonina;

Considerato che il Consiglio comunale con le votazioni effettuate ha apportato modifiche agli artt. 14, 27, 36, 37 e 52 del Regolamento in atti, all'esame del consiglio comunale, bocciandosi gli emendamenti nn. 3, 4 e 7 e prendendo atto del ritiro dell'emendamento n. 8;

Dato atto che il Presidente pone ai voti l'allegata proposta come modificata per effetto delle modifiche agli artt. 14, 27, 36, 37 e 52 del Regolamento in atti, all'esame del Consiglio comunale,

Presenti 14, votanti 14, con voti 14 favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta che qui si intende integralmente trascritta con le modifiche agli artt. 14, 27, 36, 37 e 52 del Regolamento in atti, all'esame del consiglio comunale, come di seguito trascritte:

1. Emendamento Aggiuntivo

Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Art. 14 – Fattispecie equiparate all'abitazione principale.

- Inserimento nuovo comma:

C) Il Comune riconosce, una aliquota agevolata per l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale . Il soggetto passivo è tenuto a presentare copia del contratto di comodato e dei contratti per la fornitura dei servizi a rete intestati al comodatario. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una solo unità immobiliare.

2. Emendamento Aggiuntivo

Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

Art. 27 – Istituzioni scolastiche statali

- Inserimento nuovo comma

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

5. Emendamento Integrativo/modificativo

Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

Art. 36 Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

“3. Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, e assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura proporzionale ai risultati conseguiti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti conferiti al servizio pubblico. La stessa disposizione vale anche per le utenze non domestiche restando a carico degli organi competenti i relativi controlli”.

6 Emendamento Integrativo

Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

Art.37 Riduzione/Esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive

- Inserimento nuovo punto:

3. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante presentazione di idonea documentazione rilasciata dai centri di recupero.

4. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2000, n.152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

5. La riduzione fruibile, in ogni caso non potrà essere superiore della sola quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza.

6. La riduzione è riconosciuta, sulla base di apposita istanza annuale con allegata la documentazione di cui al comma 3.

7. tali disposizioni valgono anche per le utenze non domestiche stabilmente attive.

9.Emendamento Aggiuntivo

Art. 52 - Disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI)

Si aggiunge al comma 1: “di anno in anno il Consiglio comunale individua quali saranno i servizi indivisibili alla cui copertura il tributo concorre”.

Con separata unanime votazione, su proposta del Presidente, stante l'urgenza di procedere ai successivi adempimenti;

Presenti 14, votanti 14, con voti 14 favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente esecutiva.

A questo punto il capogruppo di maggioranza, consigliere Guidara, propone il prelievo del secondo punto iscritto all'o.d.g. aggiuntivo avente ad oggetto: “Determinazione tariffe per l'applicazione

della componente TASI per l'anno 2014" per anticiparne la trattazione stante la scadenza del 10 settembre prevista dalla normativa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che dall'aula si sono allontanati i consiglieri Prestipino e Rigerati;

Presenti 12, votanti 12, con voti 12 favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Il prelievo del punto 2 iscritto all'o.d.g. aggiuntivo.

Rientrano i consiglieri Rigerati e Prestipino. Presenti 14. Assente Di Nunzio.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO
98060 Provincia di Messina
COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO
Sant'Angelo di Brolo, li 10-09-2014



IL FUNZIONARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA:

che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____
Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo pretorio comunale il _____, per
rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _____

Sant'Angelo di Brolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione

E' esecutiva dal 03 SET. 2014 perchè dichiarata immediatamente esecutiva dal Consiglio comunale
(L.R. n. 44/1991)

E' divenuta esecutiva il giorno _____

- () Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (circolare Assessorato degli enti locali del 24/03/2003 - art. 12 - L.R. 03/12/1991, n. 44).

Sant'Angelo di Brolo, **03 SET. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE